

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

SERVIZIO 6° ALBI – GESTIONE E VIGILANZA

IL DIRIGENTE

“Cancellazione Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. dal Registro Generale Regionale del Volontariato”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19/08;

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTO l'art. 2 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che considera attività di volontariato quella svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che la stessa non può essere retribuita in alcun modo all'infuori del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 che prevede che nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e diritti, l'obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

VISTA la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

VISTO l'art. 7 della L.r. n. 22 del 07/06/1994 stabilisce che possono chiedere l'iscrizione al registro generale regionale del volontariato le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività da almeno 6 mesi;

VISTO l'art. 8, comma 1 della L.R. n. 22/94 che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della stessa L.R. n. 22/94;

VISTO il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

CONSIDERATO che le Associazioni sono tenute ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l.r. n. 22/1994 e agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016 che ha sostituito i precedenti DD. AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio;

VISTO il D.A. n. 3200 del 03.11.2004, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22-05-1997 e n.1767 del 19 settembre 2012;

PRESO ATTO che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

VISTO il D.D.G. n.2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la Deliberazione n.260 del 14 giugno 2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino Greco;

VISTO il D.R.S. n. 3200 del 03.11.2004 con il quale l'Associazione A.V.O. con sede in Contrada Difesa n.42 a Comiso (RG), è stata iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della L.R. n. 22/94 al n. 1795 nella sezione a) solidarietà sociale;

VISTO il verbale relativo all'Assemblea Straordinaria dell' 28.05.2020 in cui l'Assemblea dell'Associazione A.V.O. con sede in Contrada Difesa n. 42 a Comiso (RG), constatato il venir meno dei requisiti minimi oggettivi per la realizzazione dei fini sociali, propone la cessazione dell'attività con conseguente scioglimento dell'Associazione;

VISTA la nota del 10.07.2020 assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 21411 del 10.07.2020 con cui l'Associazione A.V.O. con sede in Contrada Difesa n.42 a Comiso comunica lo scioglimento della stessa Associazione, come risulta dal verbale dell'Assemblea Straordinaria dell' 28.05.2020;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, che non sussistono i requisiti al fine di mantenere l'iscrizione dell'associazione di che trattasi, quale organismo di volontariato, nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.r. n. 22/94;

RITENUTO di provvedere alla cancellazione dell'associazione in questione dal Registro generale regionale delle O.D.V. di cui all'art. 6 della L.R. 22/94;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, è revocato il D.R.S. n. 3200 del 03.12.2004 con il quale l'Associazione Volontari Ospedalieri con sede in Contrada Difesa n. 42 a Comiso, è stata iscritta nella sezione (b) socio-sanitario del Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della L.R. n. 22/94 al n. 741 ;

Art. 2) L'associazione A.V.O. con sede in Contrada Difesa n. 42 a Comiso (Rg) è cancellata, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 22 del 07.06.1994 dal Registro Generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della L.r. n. 22/94;

ART. 3) Il presente decreto sarà trasmesso all'Associazione interessata, al Comune ove la stessa risulta avere sede, e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

L'Istruttore Direttivo

Salvatrice Lucido



Il Dirigente

Antonino Maggio

